

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA SICILIACQUE S.P.A.

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1

Forma oggetto del presente appalto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento, con la fornitura di cassoni scarrabili da 20 mc, muniti di coperture scorrevoli, presso impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dei fanghi, disidratati e palabili, prodotti negli impianti di potabilizzazione gestiti da Siciliacque, rientranti nella tipologia di "rifiuti non pericolosi" con codice C.E.R. **"190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua"**, per i seguenti impianti:

- Potabilizzatore di Fanaco - Loc. Piano Amata - Comune di Cammarata (AG),
- Potabilizzatore di Sambuca - C.da Badia - Comune di Sambuca di Sicilia (AG),
- Potabilizzatore di Gela - C.da Piana del Signore - Comune di Gela (CL),
- Potabilizzatore di Blufi - C.da Irosa - Comune di Resuttano (CL),
- Potabilizzatore di Ancipa - C.da Pedecaro - Comune di Troina (EN).

Art. 2

Il servizio dovrà prevedere la fornitura costante di almeno un cassone scarrabile da 20 mc, munito di copertura scorrevole e di telo antiaderente in polietilene o pvc, entro cui raccogliere il fango disidratato, e la sostituzione con altro cassone vuoto, della stessa capacità e munito di copertura scorrevole e di telo antiaderente, al momento del ritiro di quello pieno.

Solo per i Potabilizzatori di Ancipa e Fanaco è necessaria la presenza costante rispettivamente di almeno n. 3, per Ancipa, e n. 2, per Fanaco, cassoni scarrabili da 20 mc.

La frequenza dei ritiri, che possono essere anche simultanei e dovranno essere effettuati esclusivamente e necessariamente con i mezzi autorizzati dalla Sezione regionale Sicilia dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la cat. 2 e per il rifiuto identificato dal codice CER 190902, potrà essere anche giornaliera e, in ogni modo, in accordo alle disposizioni date dai nostri Capi impianto.

I ritiri di fango disidratato saranno frazionati per i siti sotto elencati e per i seguenti quantitativi prodotti, puramente indicativi, previsti:

a) Potabilizzatore Fanaco	kg 1.500.000
b) Potabilizzatore di Sambuca	kg 1.500.000
c) Potabilizzatore di Gela	kg 1.200.000
d) Potabilizzatore di Blufi	kg 800.000
e) Potabilizzatore di Ancipa	kg 5.000.000

Art. 3

Il conferimento dovrà avvenire esclusivamente negli impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Esclusivamente in caso di necessità si potrà provvedere allo smaltimento in altre tipologie di siti nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia.

Art. 4

Il servizio avrà presumibilmente la durata di 24 mesi, ovvero sino all'esaurimento dell'importo contrattuale. Siciliacque si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione all'oggetto contrattuale fino alla concorrenza del 20% in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, in conformità a quanto previsto nel Bando di gara.

La data di inizio del servizio verrà comunicata per iscritto alla Ditta aggiudicataria.



SICILIACQUE S.p.A.



Art. 5

L'importo complessivo del contratto al lordo del ribasso d'asta ammonta ad € 1.050.000,00. Il prezzo unitario contrattuale di €/kg 0,105, al lordo del ribasso, deve intendersi fisso ed invariabile per tutto il periodo di validità del contratto, indipendentemente da qualsiasi variazione di costo, sia dei materiali e delle materie prime che della manodopera, che si possa verificare durante l'esecuzione del servizio e ciò anche in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del C.C..

Art. 6

La fase di ritiro e trasporto del fango disidratato e palabile dovrà improrogabilmente avvenire entro e non oltre le ventiquattro ore (festivi esclusi) dalla richiesta effettuata dal Capo impianto di ciascun sito. In nessun caso il servizio potrà essere sospeso per problemi tecnico-amministrativi legati alla singola discarica individuata.

L'appaltatore dovrà compilare, ai sensi di legge, i formulari di identificazione dei rifiuti; entro i termini di legge previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà avvenire la consegna del documento attestante l'avvenuto conferimento presso impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (quarta copia del Formulario di identificazione del rifiuto), debitamente firmato e timbrato dal gestore dello stesso con allegato lo scontrino di pesatura. Tale documento dovrà essere consegnato presso la sede di Palermo di Siciliacque S.p.A.

All'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la parte concernente adempimenti documentali sui rifiuti, descritta al presente articolo, dovrà essere sostituita da quanto previsto dal sistema informativo di cui al Decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i..

Art. 7

Ogni fine mese, sarà emessa apposita fattura riferita all'effettiva quantità di fango ritirato, trasportato e smaltito. Ogni fattura dovrà riportare i codici dei formulari identificativi del rifiuto utilizzati per il servizio effettuato.

La corresponsione dell'importo di ogni fattura avverrà, tramite bonifico bancario, a 60 giorni d.f.f.m..

Art. 8

I termini e le modalità prescritte nei superiori art. 2), 3) e 6) si intendono essenziali e vincolanti. Pertanto, non sarà ammesso alcun ritardo senza consenso scritto di Siciliacque da formalizzarsi esclusivamente mediante apposita modifica d'ordine.

In caso di inadempienza da parte del Ditta aggiudicataria anche ad una sola delle prescrizioni degli stessi artt. 2), 3) e 6), Siciliacque applicherà una penale nella misura pari al 1% (unopercento) dell'importo contrattuale per giorno di ritardo, fino ad una penale massima applicabile pari al 10% fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno provocato. La penale di cui sopra non sarà applicata nel caso in cui il ritardo fosse determinato da cause di forza maggiore, ivi compresi scioperi a carattere nazionale, debitamente comprovate e tempestivamente segnalate a Siciliacque entro e non oltre 3 gg. dal loro verificarsi.

Art. 9

All'atto della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza alle obbligazioni stesse. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e rimarrà valida per la durata prevista del contratto.

Siciliacque può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Siciliacque.

Art. 10

Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto di cessione. E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate da Siciliacque S.p.A..

el

Art. 11

Siciliacque ha la facoltà di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, previa comunicazione scritta mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

1. frode nell'esecuzione del servizio;
2. inadempimenti alle disposizioni previste, con particolare riguardo ai tempi di esecuzione del servizio;
3. manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
4. sospensione del servizio, da parte del Fornitore, senza giustificato motivo;
5. rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente ordine;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale del contratto;
7. fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono lo svolgimento dell'attività e delle prestazioni.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 12

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo o di eventuale registrazione del contratto, le eventuali copie, gli oneri di smaltimento nonché la compilazione del M.U.D. annuale e quant'altro, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 13

Tutte le comunicazioni fra le parti inerenti il contratto dovranno essere trasmesse per iscritto. Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere formulate consensualmente fra le parti e dovranno risultare per iscritto.

Art. 14

Il contratto dovrà prevedere l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 15

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali anagrafici e fiscali della ditta aggiudicataria acquisiti da Siciliacque, titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali, di legge e per le esclusive esigenze concorsuali nonché per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di appalto

L'appaltatore potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

SICILIACQUE S.p.A.
il Direttore Generale
Operativo
ing. Enrico Spada